

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1993

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
352.		
23 ottobre 1991, Berna Convenzione relativa allo scambio di tirocinanti tra Italia e Svizzera	23 marzo 1993	9
353.		
6 dicembre 1991, Roma Dichiarazione d'intenti tra l'Italia e Gran Bretagna e Irlanda del Nord concernente un contratto per la rigenerazione da parte della UKAEA di talune quantità di combustibile nucleare irradiato dall'Italia	6 dicembre 1991	13
354.		
17 gennaio 1992, Lubiana Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia e Slovenia	17 gennaio 1992	17
355.		
17 gennaio 1992, Zagabria Dichiarazione congiunta sulla instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Croazia	17 gennaio 1992	21
356.		
26 gennaio 1992, Gerusalemme Accordo tra Italia e Israele per un programma congiunto di cooperazione nel campo dell'energia, con Allegato	12 giugno 1992	25
357.		
20 marzo 1992, Roma Accordo di consolidamento tra Italia e Costa d'Avorio	20 marzo 1992	35

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
358.		
25 maggio 1992, Ratsaal Atto del gruppo consultivo congiunto in vista della Conferenza di Oslo degli Stati parte del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa	25 maggio 1992	47
359.		
5 giugno 1992, Oslo Documento Finale della Conferenza straordinaria degli Stati parte del Trattato sulle forze convenzionali in Europa	5 giugno 1992	63
360.		
10 luglio 1992, Helsinki Atto conclusivo del negoziato sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa	10 luglio 1992	75
361.		
30 settembre 1992, Roma Accordo di consolidamento tra Italia e Camerun (Club di Parigi, 23 gennaio 1992) con allegati finanziari	30 settembre 1992	89
362.		
5 ottobre 1992, Roma Scambio di lettere tra Italia e Giappone per la modifica della tabella delle rotte annessa all'Accordo aereo del 31 gennaio 1962, con Allegati	5 ottobre 1992	101
363.		
21 ottobre 1992, Accra Scambio di lettere tra Italia e Ghana per la fornitura in dono al Ghana di nove autocarri e parti di ricambio come aiuto italiano di emergenza alle popolazioni locali colpite da inondazioni	21 ottobre 1992	119
364.		
19 novembre 1992, Manila Memorandum d'Intesa tra Italia e Filippine per il progetto «Assistenza tecnica per l'Istituto Meralco (MFI)»	19 novembre 1992	127
365.		
19 novembre 1992, Manila Memorandum d'Intesa tra Italia e Filippine in materia di assistenza tecnica nella esplorazione e produzione di energia geotermica	19 novembre 1992	143

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
366.		
19 ottobre/26 novembre 1992, Mosca		
Scambio di Note tra Italia e Federazione Russa sulla abolizione reciproca delle restrizioni alla circolazione di alcune categorie di cittadini italiani in Russia e russi in Italia	26 novembre 1992	151
367.		
13 dicembre 1992, Amman		
Scambio di lettere tra Italia e Giordania per la concessione alla Giordania di un credito d'aiuto di 46 miliardi di lire, con Allegati	13 dicembre 1992	157
368.		
11 gennaio 1993, Ouagadougou		
Protocollo di Accordo tra Italia e CILSS (Comitato Permanente interstatale di lotta contro la siccità nel Sahel) per il progetto di assistenza tecnica, con Allegato	11 gennaio 1993	175
369.		
5 febbraio 1993, Vienna		
Conferenza straordinaria congiunta relativa al Trattato sulle forze convenzionali in Europa e all'atto conclusivo sulla consistenza degli effettivi delle forze armate convenzionali in Europa	5 febbraio 1993	193
370.		
24 febbraio 1993, Berna		
Accordo quadro tra Italia e Svizzera per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali	26 aprile 1993	207
371.		
16 marzo 1993, Kampala		
Accordo per lo sviluppo economico tra Italia e Uganda	16 marzo 1993	211
372.		
16 marzo 1993, Lusaka		
Accordo tra Italia e Zambia per la gestione dei fondi originati dalla vendita dei beni sotto il «Commodity Aid» a dono	16 marzo 1993	219
373.		
18 marzo 1993, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Filippine	18 marzo 1993	225

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
374.		
30 marzo 1993, Roma		
Accordo di ristrutturazione del debito tra Italia e Zambia	30 marzo 1993	233
375.		
30 marzo 1993, Roma		
Accordo tra Italia e Argentina concernente il consolidamento del debito estero argentino di cui al Processo Verbale firmato a Parigi il 19 settembre 1991, con Allegati	30 marzo 1993	247
376.		
24 maggio 1993, Asmara		
Dichiarazione congiunta sulla instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Eritrea	24 maggio 1993	253

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo
—

Data di entrata in vigore
—

Accordo tra Italia e Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori
(Singapore, 28 giugno 1985).
(Vedi legge n. 361 del 9 ottobre 1989 in S.O. n. 84 alla G.U. n. 261 dell'8
novembre 1989).

21 aprile 1993

352.

Berna, 23 ottobre 1991

**Convenzione relativa allo scambio
di tirocinanti tra Italia e Svizzera**

(Entrata in vigore: 23 marzo 1993)

CONVENZIONE RELATIVA ALLO SCAMBIO DI TIROCINANTI
FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

L'Italia e la Svizzera hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

- 1.1 La presente convenzione è applicabile allo scambio, tra l'Italia e la Svizzera, di tirocinanti che vogliano perfezionarsi nel proprio mestiere o nella propria professione.
- 1.2 Entro i limiti del contingente stabilito all'articolo 6, capoverso 1, i tirocinanti sono autorizzati ad istituire un rapporto di lavoro dipendente senza tener conto della situazione del mercato del lavoro.

Art. 2

- 2.1 La convenzione è applicabile ai giovani Italiani e Svizzeri di ambedue i sessi.
- 2.2 Essi debbono aver acquisito una qualificazione nel mestiere o nella professione in cui intendano perfezionarsi e non devono, di norma, aver superato l'età di 30 anni.

Art. 3

- 3.1 L'autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata fino a 12 mesi. Per motivi particolari, essa potrà eccezionalmente essere prorogata di 6 mesi al massimo.

Art. 4

- 4.1 Fermo restando l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, i tirocinanti di uno dei due Paesi sono autorizzati a costituire un rapporto di lavoro nell'altro Paese alle condizioni appresso stabilite.
- 4.2 In ciascuno dei Paesi contraenti l'autorizzazione a lavorare in qualità di tirocinante, effettuata a norma della presente convenzione, equivale al permesso di lavoro.
- 4.3 Il rapporto di lavoro con i tirocinanti è, in ogni caso, a titolo oneroso e i tirocinanti godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi, contratti collettivi di categoria, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni salariali e di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonché l'igiene e la sicurezza del lavoro. Si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti tra i due Stati.

Art. 5

- 5.1 I tirocinanti non possono essere adibiti ad un lavoro diverso da quello indicato nella autorizzazione.
- 5.2 Ogni eventuale cambiamento di datore di lavoro dovrà essere autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 6

- 6.1 Il numero dei tirocinanti ammissibile in ciascuno dei due paesi non deve superare 50 per anno civile.
- 6.2 Il contingente può essere interamente utilizzato ogni anno senza tener conto delle autorizzazioni accordate durante l'anno precedente, ma il saldo non utilizzato non può essere riportato sull'anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell'articolo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione.
- 6.3 Una modificazione del contingente per l'anno successivo può essere convenuta fino al 1° luglio.

Art. 7

- 7.1 Le persone che desiderano essere ammesse a perfezionare il loro mestiere o professione dovranno, di norma, cercare di propria iniziativa un impiego nell'altro Paese.
- 7.2 I futuri tirocinanti dovranno inoltrare domanda alle autorità del Paese d'origine preposte all'applicazione della presente convenzione. La domanda dovrà essere corredata, oltre che dei documenti richiesti, di un'offerta d'ingaggio o di contratto di lavoro.
- 7.3 Coloro che sono sprovvisti di un'offerta di ingaggio dovranno corredare la domanda di un curriculum vitae e di certificazioni afferenti i titoli di studio e di lavoro. A questi ultimi le autorità preposte all'applicazione della convenzione, del Paese dove s'intende svolgere lo stage, assicureranno un'assistenza gratuita nella ricerca di un posto di lavoro.
- 7.4 Le autorità del Paese d'origine, dopo esame, trasmetteranno la domanda alle autorità corrispondenti dell'altro Stato. Ambedue le autorità si adopereranno per assicurare un rapido disbrigo delle domande e per risolvere i problemi che potrebbero insorgere per l'ammissione o durante la permanenza dei tirocinanti.
- 7.5 Le autorità preposte all'applicazione della convenzione sono, in Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l'Impiego a Roma e, in Svizzera, l'Ufficio federale dell'Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro a Berna.

Art. 8

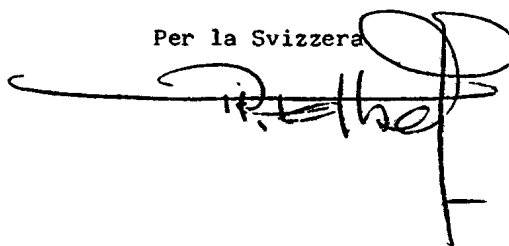
- 8.1 La presente convenzione entra in vigore non appena le parti avranno dato notizia dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni e resta valida finchè non sarà rescissa da una delle parti contraenti. Per essere accettata a partire dalla fine dell'anno, la denuncia della convenzione deve essere presentata prima del 1° luglio.
- 8.2 In caso di denuncia, le autorizzazioni accordate in virtù della presente convenzione rimangono in vigore per la durata per la quale sono state rilasciate.

Fatto a Berna, il 23 ottobre 1991
in due originali in lingua italiana.

Per l'Italia



Per la Svizzera



353.

Roma, 6 dicembre 1991

Dichiarazione d'Intenti
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
concernente un contratto per la rigenerazione
da parte della EKAEA di talune quantità
di combustibile nucleare irradiato dall'Italia

(Entrata in vigore: 6 dicembre 1991)

DICHIARAZIONE D'INTENTI**TRA****IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA****E****IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA****E****IRLANDA DEL NORD****CONCERNENTE****UN CONTRATTO PER LA RIGENERAZIONE DA PARTE DELLA UKAEA
DI TALUNE QUANTITA' DI COMBUSTIBILE NUCLEARE
IRRADIATO DALL'ITALIA**

Il Governo della Repubblica Italiana**e****Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna****e****Irlanda del Nord**

Per quanto riguarda il proposto contratto tra la United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) ed il Comitato Nazionale per la Ricerca e per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative (ENEA) inerente alla rigenerazione da parte della UKAEA di talune quantita' di combustibile nucleare irradiato dall'Italia, che presentemente si trovano presso il Riso National Laboratory in Danimarca, (qui di seguito denominato il "contratto");

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

1. IL Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato il "Governo italiano") assicura il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominato il "Governo del Regno Unito") che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la debita esecuzione del contratto.
2. Il Governo Italiano assicura il Governo del Regno Unito che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la restituzione di qualsivoglia quantita' di rifiuti derivanti dalla rigenerazione a Dounreay del combustibile nucleare irradiato dall'Italia, e che, nell'ambito dell'ordinamento dei rilevanti requisiti legislativi nazionali, intende facilitare il rinvio dei suddetti scarichi.
3. Da parte sua il Governo del Regno Unito non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire la debita esecuzione del contratto, compresa la clausola prevista nel contratto stesso relativa alla consegna del combustibile nucleare irradiato alla UKAEA ed il trasporto dello stesso al posto di rigenerazione nel Regno Unito.
4. Sia il Governo del Regno Unito come il Governo Italiano applicheranno le pertinenti direttive per i paesi nucleari fornitori riguardanti i trasferimenti nucleari (IAEA INFCIRC 254) ai sensi di applicazione della Dichiarazione di politica comune sulle conseguenze della adozione delle Direttive per l'esportazione di attrezzature o tecnologie nucleari (IAEA INFCIRC 322).
5. Il Governo del Regno Unito conferma che lo Stabilimento per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare (Nuclear Power Development Establishment) di Dounreay e' soggetto al controllo di sicurezza della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (Euratom) in conformita' al Capo VII del Trattato Euratom, e che e' soggetto all'osservanza dei termini dell'Accordo sulle misure di sicurezza tra il Regno Unito, l'Euratom e l'IAEA (IAEA INFCIRC 263).

6. Qualora la UKAEA stipulasse accordi contrattuali per il deposito di combustibile nucleare irradiato dall'Italia con un'opzione per la rigenerazione del combustibile stesso da parte della UKAEA, il Governo Italiano assicura il Governo del Regno Unito che qualora tale opzione di rigenerazione contemplata da tali contratti non venisse accolta, tutto il combustibile nucleare irradiato non rigenerato consegnato al Regno Unito verrebbe ritirato dal territorio del Regno Unito.

7. Il Governo Italiano assicura il Regno Unito che non intende adottare alcuna iniziativa legislativa o regolatoria che possa impedire il rinvio alla Repubblica italiana di qualsivoglia quantità di combustibile nucleare irradiato non rigenerato.

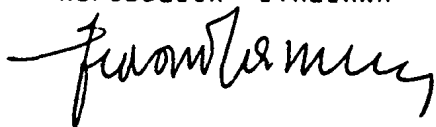
8. I termini previsti da questa Dichiarazione d'Intenti saranno applicabili a tutti i futuri contratti stipulati per la rigenerazione da parte della UKAEA di combustibile nucleare irradiato o per il deposito con l'opzione della rigenerazione da parte della UKAEA di combustibile nucleare irradiato dall'Italia.

La presente Dichiarazione d'Intenti avrà efficacia dal momento della firma.

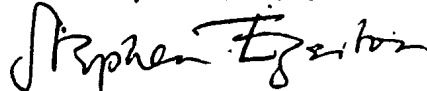
Quanto sopraspecificato costituisce una intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alle questioni nello stesso riferite.

Firmato in duplicato a Roma il 6 dicembre 1991 in lingue italiana ed inglese, essendo ambo i testi ugualmente validi.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD




354.

Lubiana, 17 gennaio 1992

**Dichiarazione congiunta
sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Slovenia**

(Entrata in vigore: 17 gennaio 1992)

JOINT DECLARATION ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Upon recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the Republic of Slovenia, the Italian Republic and the Republic of Slovenia have agreed, as of today, the establishment of diplomatic relations.

The Italian Republic and the Republic of Slovenia intend to proceed to the exchange of Resident Ambassadors as soon as possible.

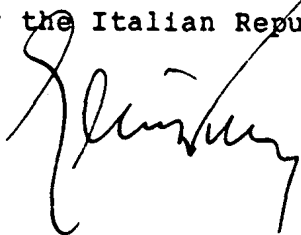
Upon establishment of its own Embassy in Ljubljana, the Italian Republic will close its Consulate General in that capital city.

Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 april 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 april 1963. In this framework, the Embassies in the two Countries will also discharge consular duties in the capital cities.

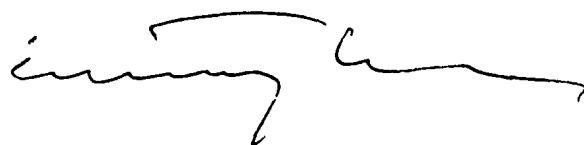
While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Italian Republic and the Republic of Slovenia are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a New Europe of 1990.

Done in Ljubljana, on 17 January 1992

For the Italian Republic



For the Republic of Slovenia



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Dichiarazione congiunta sullo stabilimento delle
Relazioni Diplomatiche tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di Slovenia**

In base al riconoscimento, da parte dell'Italia, della piena indipendenza, sovranità e personalità internazionale della Repubblica di Slovenia, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia hanno stabilito, sin da oggi, lo stabilimento di relazioni diplomatiche.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia intendono procedere allo scambio di Ambasciatori residenti il prima possibile.

All'atto dello stabilimento della sua Ambasciata a Ljubljana, la Repubblica Italiana chiuderà il suo Consolato Generale in tale capitale.

Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi saranno basate sul Diritto Internazionale, come riflesso rispettivamente nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. In tale ambito, le Ambasciate nei due paesi eserciteranno anche funzioni consolari nelle città capitali.

Nell'esprimere la loro soddisfazione per questo importante sviluppo avvenuto nelle loro relazioni, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si impegnano a promuoverle sulla base di principi di reciproco rispetto, sovranità, uguaglianza e non-interferenza negli affari interni di entrambi gli Stati, come stabilito nello Statuto delle Nazioni Unite, nell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki del 1975 sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990.

Fatto ad Ljubljana, il 17 gennaio 1992

Per la Repubblica Per la Repubblica di Slovenia
ITALIANA

355.

Zagabria, 17 gennaio 1992

**Dichiarazione congiunta
sulla instaurazione di relazioni diplomatiche
tra la Repubblica Italiana la Repubblica di Croazia**

(Entrata in vigore: 17 gennaio 1992)

JOINT DECLARATION ON THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF CROATIA

Upon recognition by Italy of full independence, sovereignty and international personality of the Republic of Croatia, the Italian Republic and the Republic of Croatia have agreed, as of today, the establishment of diplomatic relations.

The Italian Republic and the Republic of Croatia intend to proceed to the exchange of Resident Ambassadors as soon as possible.

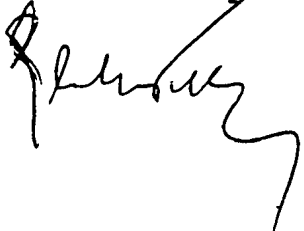
Upon establishment of its own Embassy in Zagreb, the Italian Republic will close its Consulate General in that capital city.

Diplomatic relations between the two Countries will be based on International Law, as reflected respectively in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 april 1961 and in the Vienna Convention on Consular Relations of 24 april 1963. In this framework, the Embassies in the two Countries will also discharge consular duties in the capital cities.

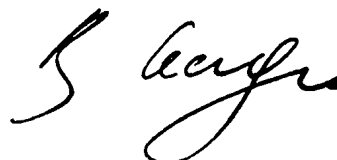
While expressing their satisfaction at this important development occurring in their relations, the Italian Republic and the Republic of Croatia are committed to promote them on the basis of the principles of mutual respect, sovereignty, equality and non interference in internal affairs of both States, as enshrined in the Charter of the United Nations, in the Helsinki Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1975 and in the Charter of Paris for a New Europe of 1990.

Done in Zagreb, on 17 January 1992

For the Italian Republic



For the Republic of Croatia



TRADUZIONE NON UFFICIALE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ISTAURAZIONE DI
RELAZIONI DIPLOMATICHE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI CROAZIA

Avendo l'Italia riconosciuto la piena indipendenza, la sovranità e la personalità giuridica della Repubblica di Croazia, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia hanno concordato di allacciare relazioni diplomatiche a partire da oggi.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia intendono procedere allo scambio di Ambasciatori Permanenti non appena possibile.

Dopo aver istituito la propria Ambasciata a Zagabria, la Repubblica Italiana chiuderà il Consolato Generale di tale capitale.

Le relazioni diplomatiche fra i due paesi si baseranno sul Diritto Internazionale, come previsto rispettivamente dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963. In tale quadro, le Ambasciate dei due paesi assolveranno anche incarichi consolari nelle capitali.

Nell'esprimere soddisfazione per questo importante sviluppo intervenuto nei loro rapporti, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia si impegnano a promuoverli sulla base dei principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non ingerenza negli affari interni dei due Stati, come previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite, dall'Atto Finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975 e dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990.

Fatto a Zagabria il 17 gennaio 1992.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica di Croazia

356.

Gerusalemme, 26 gennaio 1992

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo dello Stato d'Israele
per un programma congiunto di cooperazione
nel settore della ricerca nel campo dell'energia.
Con Allegato**

(Entrata in vigore: 12 giugno 1992)

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo dello Stato di Israele

riconoscendo l'importanza e il reciproco
vantaggio nella cooperazione nella ricerca energetica,

tenendo in considerazione gli scambi di opinione
intervenuti a livello politico ed i contatti a livello
tecnico tendenti alla definizione di aree di comune
interesse nei vari settori dell'energia,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Avviare un programma congiunto di cooperazione nel settore della ricerca nel campo dell'energia.
2. L'area di cooperazione riguarderà i seguenti settori: civile, agricolo, solare termico ad alta temperatura, solare fotovoltaico, tecnologie di dissalazione, con particolare riguardo ai temi specifici descritti nella tabella 1. allegata al presente Accordo.
Le modalità ed i settori specifici di collaborazione saranno definiti, ogni anno, dal Comitato Misto previsto al successivo art. 4.

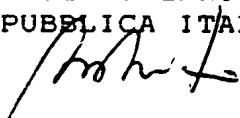
3. Gli aspetti operativi riguardanti l'attività di cooperazione prevista nel presente Accordo saranno realizzati per la parte italiana dall'ENEA - Ente per le nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente - e per la parte israeliana dall'Ufficio del Responsabile Scientifico del Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture.
4. Il programma di cooperazione sarà coordinato da un Comitato Misto di quattro membri, due dei quali saranno nominati dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato della Repubblica Italiana e due dal Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture dello Stato di Israele.
Il Comitato Misto si riunirà una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Israele. Ciascuna delle Parti si prenderà carico delle proprie spese relative alla organizzazione delle riunioni del Comitato Misto.
5. Ciascuna Parte si prenderà carico delle spese dovute alla propria attività svolta nel quadro di questo programma di cooperazione ed in accordo con le vigenti leggi e regolamenti nazionali.
6. Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti relativi ad accordi e convenzioni con terzi.
7. Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data in cui le Parti saranno informate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, del completamento della loro procedura interna per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Accordo stesso resterà in vigore per un periodo di anni cinque; esso verrà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di anni cinque, a meno che una delle due Parti informi l'altra della propria intenzione di denunciarlo in toto dandone notifica scritta con sessanta giorni di preavviso: tale abrogazione non riguarderà le iniziative di cooperazione già avviate nell'ambito di accordi precedentemente assunti, in base agli articoli 2, 4 e 5, salvo diverso accordo delle Parti.

Il presente accordo potra' essere emendato o integrato attraverso mutuo accordo scritto, che sara' soggetto alla stessa procedura prevista all'art. 7.

Fatto a... *Gerusalemme*... il... *26*... *febbraio*... 1992,
che corrisponde al... *21*... *Shevat*... 5752, in doppio
originale, in lingua italiana, ebraica ed inglese.

Tutti i testi sono da considerarsi autentici, ma in caso di divergenza di interpretazione fa fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO
STATO DI ISRAELE

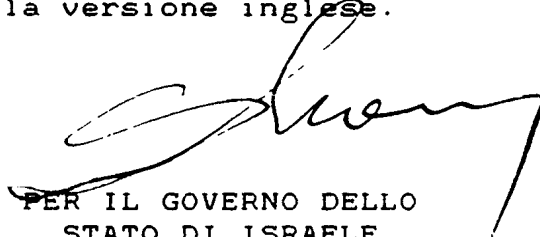


TABELLA 1

PROGRAMMA CONGIUNTO DI COOPERAZIONE

A) Settore Civile

- Edilizia bioclimatica, con particolare riguardo ai componenti ed al loro inserimento nel sistema abitativo;
- caratterizzazione della radiazione solare nell'area mediterranea;
- impianti solari termici per la produzione di acqua calda per usi sanitari.

B) Agricoltura

- Utilizzo dell'energia solare per l'essiccazione della frutta, verdure e prodotti analoghi;
- coltura in serra.

C) Solare termico ad alta temperatura (400° circa)

- Cooperazione tecnica in vista della progettazione e realizzazione in Italia di un impianto dimostrativo di dissalazione di acqua marina ad alimentazione solare prevalente.

D) Solare fotovoltaico

- Cooperazione riguardante la progettazione e realizzazione di un impianto "stand alone" di media potenza (circa 100 KW) per applicazioni quali: la dissalazione di acqua mediante tecniche ad osmosi inversa, il pompaggio dell'acqua e la fornitura di elettricità ad utenze isolate.

E) Tecnologie relative alla dissalazione dell'acqua

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL

The Government of the Italian Republic and the
Government of the State of Israel.

Recognizing the importance and mutual advantage
of co-operation in energy research and

Taking into consideration both the discussions which
took place on a ministerial level and the contacts on a
technical level which aimed at identification of areas of
common interest in various fields of energy.

Agree as follows:

1. To start a joint program of co-operation in the
field of energy research.
2. The area of co-operation will initially cover the
following fields: residential, agricultural, solar
thermic at high temperature, solar photovoltaic,
desalination technologies, with particular attention
to the specific subjects described on list 1
attached to the present Agreement.

The forms and the specific items of co-operation will be defined, once a year, by the Joint Committee foreseen under article 4 hereinafter.

3. The operational aspects concerning the foreseen co-operation in the present Agreement will be carried out on the Italian part by ENEA (Italian Agency for New Technologies, Energy and Environment) and on the Israeli part by the Office of the Chief Scientist of the Ministry of Energy and Infrastructure.
4. The program of co-operation will be co-ordinated by a Joint Committee comprising four members, two of whom will be appointed by the Ministry of Industry, Commerce and Handicraft of the Italian Republic and two by the Ministry of Energy and Infrastructure of the State of Israel.

The Joint Committee shall meet once a year alternatively in Italy and Israel. Each party shall bear its own expenses resulting from the Joint Committee meetings.

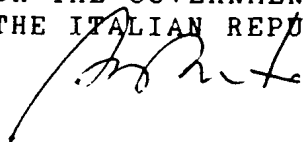
5. Each Party will take care of the expenses due to its own activity in the framework of this co-operation programme according to existing internal laws and regulations.

6. The provisions of the present agreement will not interfere with the rights and the obligations of the Parties concerned, with regard to Agreements and Conventions with third Parties.
7. The present agreement will be in force as from the date that the parties shall inform each other, through diplomatic channels of the completion of their internal procedures for entry into force of the Agreement and will remain in force for a period of five years (5); it will be renewed automatically for a further period of five years, unless one of the Parties gives to the other a sixty (60) day written notice, of its intention to terminate the Agreement. Termination shall not effect co-operation under Agreements already signed under paragraphs 2 4 and 5 above, unless the Parties agree otherwise.

The present Agreement can be amended through a mutual written Agreement, which shall be subject to the same procedure as specified in paragraph 7.

Done at *Jerusalem* on the *26 January* 1992, which
corresponds to *21 Shvat* 5752 in two original copies,
in the English, Italian and Hebrew languages, all texts
being equally authentic. In case of divergency of
interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



Shay
FOR THE GOVERNMENT
OF THE STATE OF ISRAEL

LIST 1JOINT PROGRAMME OF CO-OPERATIONA. Residential Sector

- Bioclimatic building, with specific focus on the components and their utilization in the housing system.
- Characterization of solar radiation in the Mediterranean area;
- Solar thermic systems for the production of hot water for sanitary use.

B. Agriculture

- Use of solar energy to dry fruit, vegetables and similar products;
- Greenhouses cultivation.

C. Solar thermic at high temperature (approx 400)

- Technical co-operation related to the planning and realization, in Italy of a demo-desalination plant of large capacity of sea water with a prevalent solar supply.

D. Solar Photovoltaic

- Co-operation aimed at the design and implementation of a "Stand alone plant", medium power (about 100 KW) for applications such as: water desalination with osmotic technics, pumping water for agricultural use, providing electric power to isolated settlements;

E. Technologies related to water desalination

357.

Roma, 20 marzo 1992

**Accordo di consolidamento
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio**

(Entrata in vigore: 20 marzo 1992)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE
COTE D'IVOIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le
Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans
l'esprit d'amitié et de coopération économique existant
entre les deux Pays et en application des dispositions du
Procès Verbal signé à Paris le 20 Novembre 1991 entre les
Pays participants au "Club de Paris", concernant la
consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont
convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le present Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts
contractuels, du Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues
entre le 1er Octobre 1991 et le 30 Septembre 1992 et non
régliées, se rapportant aux fournitures de biens et
services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations

financières prevoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts, contractuels, échues et non réglées au 30 Septembre 1991 (Annexe B);

c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Octobre 1991 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, résultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire conclus en application des Procès - Verbaux de Paris des 4 Mai 1984, 25 Juin 1985, 27 Juin 1986, 18 Décembre 1987 (à l'exclusion des 5% d'intérêts non consolidés en application du Procès Verbal de Paris du 18 Décembre 1987) et 18 Décembre 1989 (à l'exclusion des montants non consolidés visés à l'Article III, paragraphes 8a et 8b du Procès Verbal agréé du 18 Décembre 1989) (Annexe C);

d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 30 Septembre 1991 (Annexe D).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du present Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées au precedent Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ci-apres dénommée "Banque", a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 14 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 2000 et le dernier le 31 Mars 2007.

2) Les dettes visées au precedent Article I, paragraphes b) et d) seront remboursées et transferées par la "Banque" a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 1997 et le dernier le 31 Mars 2003.

3) Les montants non consolidés visés a l'Article III paragraphes 8a) et 8b) du Procès Verbal agree du 18 Décembre 1989 ainsi que le 5% d'intérêts non consolidés en

application du Procès Verbal agree du 18 Décembre 1987 seront remboursées et transférées par la "Banque" a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, au plus tard le 30 Avril 1992.

ARTICLE III

Sur le montant totale de chaque dette dont le paiement est reechelonné aux termes du present Accord, la "Banque" s'engage a rembourser et a transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question a partir de la date d'échéance jusqu'au reglement total des dettes mêmes, calculés au taux d'intérêt de 9,30% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français, de 12,40% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 7,00% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières comme suit:

- en versements semestriels (31 Mars - 30 Septembre) dont le premier echéant le 30 Septembre 1992 pour ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 1) et 2) du precedent Article II.
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 3) du precedent Article II.

ARTICLE IV*

Le present Accord n'affecte en rien les liens juridiques prevus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se refèrent les dettes mentionnées a l'Article I et indiquées sur les listes annexees. En consequence, aucune des dispositions du present Accord ne saurait être invoquee pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des echéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la Côte d'Ivoire envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

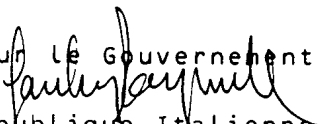
Les dispositions du present Accord deviendront caduques si les montants visés au précédent Article II, paragraphe 3) n'ont pas été réglés a la date fixée par ce paragraphe.

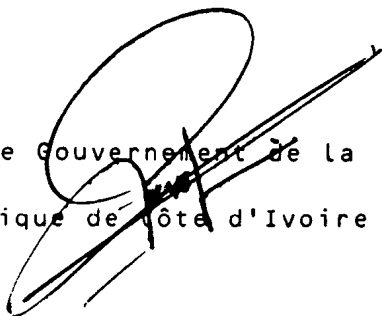
ARTICLE VI

Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignes Représentants dûment habilités ont signe le present Accord.

Fait a Rome en
deux exemplaires, en langue
française le 20 Mars 1992

Pour le Gouvernement de la

République Italienne

Pour le Gouvernement de la

République de Côte d'Ivoire

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 20 Novembre 1991 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica della Costa d'Avorio o che beneficia della sua garanzia nei confronti dell'Italia, dovuti entro il 1 Ottobre 1991 ed il 30 Settembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1983 e che beneficino di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 30 Settembre 1991 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali dovuti entro il 1 ottobre 1991 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

Repubblica di Costa d'Avorio conclusi in attuazione dei Processi verbali del Club di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985, 27 giugno 1986, 18 dicembre 1987 (ad esclusione del 5% di interessi non consolidati in attuazione del Processo verbale di Parigi del 18 dicembre 1987) e del 18 dicembre 1989 (ad esclusione degli importi non consolidati di cui all'Articolo III, paragrafi 8a e 8b del Processo verbale firmato il 18 Dicembre 1989 (Annesso C);

d) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo c) di questo stesso Articolo in capitale ed interessi, scaduti e non pagati al 30 Settembre 1991 (Annesso D).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica di Costa d'Avorio di seguito denominata "Banca", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 14 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 settembre 2000 e l'ultima il 31 marzo 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d) saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.

3) Gli importi non consolidati di cui all'Articolo III paragrafi 8a) e 8b) del Processo Verbale firmato il 18 Dicembre

1989 nonche' il 5% di interessi non consolidati in applicazione del Processo verbale firmato il 18 dicembre 1987 saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, non oltre il 30 Aprile 1992.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è riscaglionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, calcolati al tasso d'interesse del 9,30% annuo per quanto concerne i debiti in franchi francesi, del 12,40 % annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane e del 7,00 % annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (31 marzo - 30 settembre) la prima delle quali a scadere il 30 Settembre 1992 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1) e 2) del precedente Articolo II;

- alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 3) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o di convenzioni intervenuta dopo il 30 Giugno 1983 avente come effetto di aumentare gli impegni della Costa d'Avorio nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo diverranno nulle se gli importi di cui al precedente Articolo II, paragrafo '3) non saranno stati saldati alla data stabilita in questo paragrafo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari ,
in lingua francese
il 20 marzo 1992

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica della Costa
d'Avorio

358.

Ratsaal, 25 maggio 1992

**Atto del gruppo consultivo congiunto
in vista della Conferenza di Oslo
degli Stati parte del Trattato
sulle forze armate convenzionali in Europa**

(Entrata in vigore: 25 maggio 1992)

Ratsaal 25.5.1992

Il Gruppo Consultivo Congiunto ha deciso di trasmettere l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, elaborato in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, per considerazione da parte di tutti gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, alla Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo il 5 giugno 1992.

Il Gruppo Consultivo Congiunto pertanto chiede al suo Presidente, conformemente alle sue norme di procedura, di assicurare che l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, venga trasmesso a tutti gli Stati Parte al più presto possibile prima della Conferenza Straordinaria.

Il Gruppo Consultivo Congiunto trasmette con la presente l'allegato progetto di Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi, elaborato in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, per considerazione da parte di tutti gli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, alla Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo il 5 giugno 1992.

DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

In relazione alla decisione sulla questione relativa ai termini di invio delle informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati la Delegazione della Federazione Russa dichiara quanto segue.

Le informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 menzionate nel comma 2(A) della Sezione I dell'Annesso B del Documento Finale non tengono conto di cambiamenti intervenuti dalla firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa. Tali informazioni vengono fornite esclusivamente ai fini dell'effettuazione di ispezioni nei primi 30 giorni del periodo di convalida di base. Esse non possono costituire la base per la definizione di norme di riduzione e neanche di quote passive delle ispezioni per i successivi periodi di vigenza del Trattato.

Le informazioni sugli oggetti di verifica e sui siti dichiarati non predeterminano la decisione sulla questione dell'appartenenza, dello status e della dipendenza delle rispettive formazioni e unità delle forze armate convenzionali.

Vienna, 2 giugno 1992

GCC

Delegazione della Francia
2 giugno 1992

PROPOSTA
per un Progetto di Raccomandazione

Il Gruppo Consultivo Congiunto,

ricordando che, ai sensi del Mandato, il Negoziato CFE è stato condotto nell'ambito del processo CSCE,

consapevole del fatto che tale dimensione politica essenziale è stata evidenziata nella cerimonia della firma del Trattato CFE, il 19 novembre 1990 a Parigi, dalla presenza degli altri Stati partecipanti alla CSCE,

raccomanda che la fase essenziale per l'entrata in vigore del Trattato CFE costituita dalla firma del Documento Finale della Conferenza Straordinaria che si terrà ad Oslo si svolga in condizioni analoghe, vale a dire alla presenza dei rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti alla CSCE.

DOCUMENTO FINALE
DELLA CONFERENZA STRAORDINARIA
DEGLI STATI PARTE DEL
TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaijan, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Riaffermando la loro determinazione a far entrare in vigore il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato, entro la data della Riunione al Vertice di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa il 9-10 luglio 1992,

Desiderando raggiungere gli obiettivi e dare applicazione alle prescrizioni del Trattato in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma del Trattato,

Richiamando in tale contesto l'impegno, assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione Congiunta di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace, ed a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti ad Oslo il 5 giugno 1992 in una Conferenza Straordinaria presieduta dal Regno di Spagna, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato, quale provvisoriamente applicato,

Hanno concordato quanto segue:

1. Si considererà che le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento Finale e nei suoi Annessi A e B, unitamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati Parte, adempiano ai requisiti per l'entrata in vigore del Trattato conformemente alle sue disposizioni. In conformità a quanto precede, il Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo il deposito dell'ultimo di tali strumenti.
2. In tale contesto, gli Stati Parte prendono nota dell'Accordo del 15 maggio 1992, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, dei quattro Protocolli di tale Accordo e della Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, come trasmessi il primo giugno 1992 dal Depositario di tale Accordo a tutti gli Stati Parte del Trattato. A tale riguardo, gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 di tale Accordo, i quattro Protocolli di tale Accordo e la Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa contengono necessarie conferme ed informazioni.
3. Gli Stati Parte confermano le intese come elaborate in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, e specificate nell'Annesso A del presente Documento Finale.
4. Gli Stati Parte confermano tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto.
5. Il presente Documento Finale non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.

6. Il presente Documento Finale entrerà in vigore all'atto della firma da parte di tutti gli Stati Parte.

7. Il presente Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi A e B, che ne fanno parte integrante, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento Finale a tutti gli Stati Parte.

ANNESSO A: INTESE

1. Si intenderà che il primo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaijan, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Belarus, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte;".

2. Si intenderà che il secondo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989;".

Si intenderà che il terzo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;".

3. Per quanto riguarda il nono paragrafo del Preambolo del Trattato, si rileva che il Trattato di Varsavia del 1955 non è più in vigore e che alcuni degli Stati Parte nel primo gruppo specificato nel paragrafo 4 del presente Annesso non hanno firmato tale Trattato né aderito allo stesso.

4. Si intenderà che i "gruppi di Stati Parte" cui si fa riferimento nel paragrafo 1(A) dell'Articolo II del Trattato siano composti:

"dalla Repubblica d'Armenia, dalla Repubblica d'Azerbaijan, dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Georgia, dalla Repubblica del Kazakistan, dalla Repubblica di Moldova, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Federazione Russa, dall'Ucraina e dalla Repubblica d'Ungheria,"

e

"dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia."

5. Si intenderà che le prime due frasi del paragrafo 1(B) dell'Articolo II del Trattato recitino:

"Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa. Nel caso della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan, l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio."

6. Nell'Articolo IV del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato:

- si intenderà che la seconda frase della seconda parte del paragrafo 1 reciti:

"Tali siti designati per l'immagazzinamento permanente potranno essere anche ubicati nella Repubblica di Moldova, in quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, e in quella parte del territorio della Federazione Russa comprendente la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado."

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 2 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, quella parte della Repubblica del Kazakistan entro l'area di applicazione, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le isole Azzorre e Madera, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, il Distretto Militare di Mosca e la porzione del Distretto Militare del Volga-Urali sul proprio territorio ad occidente dei Monti Urali, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del

Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3(D) reciti:

"in quella parte dell'Ucraina comprendente l'ex Distretto Militare di Kiev, i quantitativi complessivi in unità in vita e in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:".

7. Si intenderà che la prima frase del paragrafo 1(A) dell'Articolo V del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato, reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaijan, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Georgia, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Romania, di quella parte della Federazione Russa comprendente i Distretti Militari di Leningrado e del Caucaso Settentrionale, la parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione e di quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo

l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'Articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'Articolo IV, paragrafo 2, ovvero sia:".

8. Si intenderà che il paragrafo 3 della Sezione I del Protocollo sulle Procedure che Regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo reciti:

"Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Repubblica di Georgia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina potranno detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e ad ispezione interna conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30 del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli Articoli IV e VI del Trattato."

9. Con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, la percentuale delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto attribuita alla Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sarà collettivamente a carico della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Belarus, della Repubblica di Georgia, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica di Moldova, della Federazione Russa e dell'Ucraina.

ANNESSO B: NOTIFICHE, CONFERME E IMPEGNI

I. NOTIFICHE

1. Gli Stati Parte rilevano che ciascuno Stato Parte ha fornito a tutti gli altri Stati Parte, prima della Conferenza Straordinaria, notifiche dei livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Articolo VII, paragrafo 2).

2. Ciascuno Stato Parte fornirà le seguenti notifiche e informazioni, ove occorre, a tutti gli altri Stati Parte non oltre il primo luglio 1992:

- (A) in considerazione delle esigenze ispettive nell'ambito del Trattato, informazioni sui propri oggetti di verifica e sui propri siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 (Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione V e Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V);
- (B) elenco dei propri punti di entrata/uscita (Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V, paragrafo 3);
- (C) notifica dei cambiamenti dei propri punti di entrata/uscita (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 11);
- (D) elenchi di ispettori proposti e di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 3);
- (E) notifica delle radiazioni dagli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafi 4 e 7);
- (F) notifica dei propri numeri del nulla osta diplomatico permanente per i mezzi di trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 9);

- (G) notifica della lingua o delle lingue ufficiali che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 12);
- (H) notifica della propria quota attiva di ispezioni per il periodo di convalida di base (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24);
- (I) notifica dell'entrata in servizio di nuovi tipi, modelli o versioni di armamento ed equipaggiamento convenzionale assoggettato al Trattato (Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezione IV, paragrafo 3);
- (J) notifica in caso di distruzione come conseguenza di un incidente, e prove documentali della distruzione come conseguenza di un incidente, di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Protocollo sulla Riduzione, Sezione IX, paragrafi 2 e 3).

II. CONFERME

1. Per quanto attiene all'Articolo VIII, paragrafo 7 del Trattato, gli Stati Parte confermano che, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto nel Trattato, i propri rispettivi obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovranno essere inferiori alla differenza fra le proprie rispettive dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma del Trattato, ed i loro rispettivi livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII. A tale riguardo, per gli Stati Parte che hanno confermato congiuntamente che, per loro, sono valide le dotazioni all'atto della firma del Trattato, la somma dei loro obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovrà essere, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto dal Trattato, inferiore alla differenza fra le dotazioni congiuntamente confermate e la somma dei propri livelli massimi valevoli per le dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII.

2. Gli Stati Parte confermano il loro impegno, assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in

relazione alla Consistenza degli Effettivi datata 19 novembre 1990, di non aumentare, durante il periodo del negoziato cui fa riferimento l'Articolo XVIII del Trattato, la consistenza totale autorizzata in tempo di pace degli effettivi delle loro forze armate convenzionali, ai sensi del Mandato, nella zona di applicazione.

3. Gli Stati Parte confermano l'impegno che hanno assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei Navali Basati a Terra, datata 19 novembre 1990.

4. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'accordo enunciato nella Dichiarazione del Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto del 18 ottobre 1991.

III: IMPEGNI

A : COSTI

1. Conformemente all'Articolo XVI, paragrafo 2(F) del Trattato, e con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, il Gruppo Consultivo Congiunto riesaminerà la propria scala di distribuzione delle spese dopo l'entrata in vigore del Trattato alla luce di decisioni adottate in merito alla scala di distribuzione delle spese della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

B : ARTICOLO XII

1. Al fine di rispondere agli interessi in materia di sicurezza di tutti gli Stati Parte alla luce di circostanze nuove in Europa, gli Stati Parte cercheranno in via prioritaria di raggiungere un accordo, immediatamente dopo l'entrata in vigore del Trattato, sull'Articolo XII, paragrafo 1, del Trattato.

2. In tale contesto, gli Stati Parte coopereranno per rispettare gli obiettivi in materia di sicurezza dell'Articolo XII entro l'area di applicazione del Trattato. In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà, entro l'area di applicazione, le sue dotazioni di veicoli corazzati da

combattimento di fanteria detenuti da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotazione a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, come notificato ai sensi dello scambio di informazioni con validità 19 novembre 1990.

3. Nonostante l'impegno politico enunciato nel paragrafo 2 di cui sopra, qualunque Stato Parte che aveva un quantitativo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per svolgere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna sul suo territorio, come notificato con validità 19 novembre 1990, che fosse inferiore al 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o inferiore a cento di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria, essendo da considerare determinante il più elevato di tali due valori, avrà il diritto di aumentare le sue dotazioni di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria fino ad un quantitativo complessivo che non superi il 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o fino ad un quantitativo complessivo non superiore a 100, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

359.

Oslo, 5 giugno 1992

Documento Finale
della Conferenza straordinaria degli Stati
parte del trattato sulle forze convenzionali in Europa
(Entrata in vigore: 5 giugno 1992)

Oslo 5.6.1992

DOCUMENTO FINALE
DELLA CONFERENZA STRAORDINARIA
DEGLI STATI PARTE DEL
TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaijan, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, che sono Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Riaffermando la loro determinazione a far entrare in vigore il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato, entro la data della Riunione al Vertice di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa il 9-10 luglio 1992,

Desiderando raggiungere gli obiettivi e dare applicazione alle prescrizioni del Trattato in corrispondenza ai mutamenti storici avvenuti in Europa successivamente alla firma del Trattato,

Richiamando in tale contesto l'impegno, assunto nel paragrafo 4 della Dichiarazione Congiunta di Ventidue Stati firmata a Parigi il 19 novembre 1990, a mantenere le sole capacità militari necessarie a prevenire la guerra e ad assicurare una difesa efficace, ed a tenere presente la interrelazione fra capacità militari e dottrine, e confermando la loro adesione a tale impegno,

Essendosi riuniti ad Oslo il 5 giugno 1992 in una Conferenza Straordinaria presieduta dal Regno di Spagna, ai sensi dell'Articolo XXI, paragrafo 2, del Trattato, quale provvisoriamente applicato,

Hanno concordato quanto segue:

1. Si considererà che le intese, le notifiche, le conferme e gli impegni contenuti o cui si fa riferimento nel presente Documento Finale e nei suoi Annessi A e B, unitamente al deposito degli strumenti di ratifica da parte di tutti gli Stati Parte, adempiano ai requisiti per l'entrata in vigore del Trattato conformemente alle sue disposizioni. In conformità a quanto precede, il Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo il deposito dell'ultimo di tali strumenti.
2. In tale contesto, gli Stati Parte prendono nota dell'Accordo del 15 maggio 1992, sui Principi e sulle Procedure di Applicazione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, dei quattro Protocolli di tale Accordo e della Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, come trasmessi il primo giugno 1992 dal Depositario di tale Accordo a tutti gli Stati Parte del Trattato. A tale riguardo, gli Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 di tale Accordo, i quattro Protocolli di tale Accordo e la Dichiarazione Congiunta del 15 maggio 1992, in relazione al Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa contengono necessarie conferme ed informazioni.
3. Gli Stati Parte confermano le intese come elaborate in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, e specificate nell'Annesso A del presente Documento Finale.
4. Gli Stati Parte confermano tutte le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Gruppo Consultivo Congiunto.
5. Il presente Documento Finale non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte come enunciati nel Trattato e nei relativi documenti connessi.
6. Il presente Documento Finale entrerà in vigore all'atto della firma da parte di tutti gli Stati Parte.
7. Il presente Documento Finale, unitamente ai suoi Annessi A e B, che ne fanno parte integrante, in tutte le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, quale Depositario designato del Trattato, che trasmetterà copie del presente Documento Finale a tutti gli Stati Parte.

ANNESSO A: INTESE

1. Si intenderà che il primo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Belarus, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Gran Ducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte;".

2. Si intenderà che il secondo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989;".

Si intenderà che il terzo paragrafo del Preambolo del Trattato reciti:

"Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;".

3. Per quanto riguarda il nono paragrafo del Preambolo del Trattato, si rileva che il Trattato di Varsavia del 1955 non è più in vigore e che alcuni degli Stati Parte nel primo gruppo specificato nel paragrafo 4 del presente Annesso non hanno firmato tale Trattato né aderito allo stesso.

4. Si intenderà che i "gruppi di Stati Parte" cui si fa riferimento nel paragrafo 1(A) dell'Articolo II del Trattato siano composti:

"dalla Repubblica d'Armenia, dalla Repubblica d'Azerbaigian, dalla Repubblica di Belarus, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Georgia, dalla Repubblica

del Kazakistan, dalla Repubblica di Moldova, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Federazione Russa, dall'Ucraina e dalla Repubblica d'Ungheria,"

e

"dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia.".

5. Si intenderà che le prime due frasi del paragrafo 1(B) dell'Articolo II del Trattato recitino:

"Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa. Nel caso della Federazione Russa e della Repubblica del Kazakistan, l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio.".

6. Nell'Articolo IV del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato:

- si intenderà che la seconda frase della seconda parte del paragrafo 1 reciti:

"Tali siti designati per l'immagazzinamento permanente potranno essere anche ubicati nella Repubblica di Moldova, in quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, e in quella parte del territorio della Federazione Russa comprendente la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado."

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 2 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, quella parte della Repubblica del Kazakistan entro l'area di applicazione, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le isole Azzorre e Madèra, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, il Distretto Militare di Mosca e la porzione del Distretto Militare del Volga-Urali sul proprio territorio ad occidente dei Monti Urali, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3 reciti:

"Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, del Regno del Belgio, della Repubblica di Belarus, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, quella parte della Federazione Russa comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare del Baltico sul proprio territorio, quella parte del territorio dell'Ucraina comprendente gli ex Distretti Militari dei Carpazi e di Kiev e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo

l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano:"

- si intenderà che la prima frase del paragrafo 3(D) reciti:

"in quella parte dell'Ucraina comprendente l'ex Distretto Militare di Kiev, i quantitativi complessivi in unità in vita e in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:".

7. Si intenderà che la prima frase del paragrafo 1(A) dell'Articolo V del Trattato, conformemente alla carta geografica fornita dall'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla firma del Trattato, reciti:

"entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei, della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaijan, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Georgia, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica di Moldova, del Regno di Norvegia, della Romania, di quella parte della Federazione Russa comprendente i Distretti Militari di Leningrado e del Caucaso Settentrionale, la parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione e di quella parte dell'Ucraina comprendente la porzione dell'ex Distretto Militare di Odessa sul proprio territorio, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'Articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'Articolo IV, paragrafo 2, ovverosia:".

8. Si intenderà che il paragrafo 3 della Sezione I del Protocollo sulle Procedure che Regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo reciti:

"Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Repubblica di Georgia, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina potranno detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e ad ispezione interna conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30 del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli Articoli IV e VI del Trattato.".

9. Con riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, la percentuale delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto attribuita alla Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sarà collettivamente a carico della Repubblica d'Armenia, della Repubblica d'Azerbaigian, della Repubblica di Belarus, della Repubblica di Georgia, della Repubblica del Kazakistan, della Repubblica di Moldova, della Federazione Russa e dell'Ucraina.

ANNESSO B: NOTIFICHE, CONFERME E IMPEGNI

I. NOTIFICHE

1. Gli Stati Parte rilevano che ciascuno Stato Parte ha fornito a tutti gli altri Stati Parte, prima della Conferenza Straordinaria, notifiche dei livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Articolo VII, paragrafo 2).

2. Ciascuno Stato Parte fornirà le seguenti notifiche e informazioni, ove occorre, a tutti gli altri Stati Parte non oltre il primo luglio 1992:

- (A) in considerazione delle esigenze ispettive nell'ambito del Trattato, informazioni sui propri oggetti di verifica e sui propri siti dichiarati con validità 19 novembre 1990 (Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, Sezione V e Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V);
- (B) elenco dei propri punti di entrata/uscita (Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, Sezione V, paragrafo 3);
- (C) notifica dei cambiamenti dei propri punti di entrata/uscita (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 11);
- (D) elenchi di ispettori proposti e di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 3);
- (E) notifica delle radiazioni dagli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafi 4 e 7);
- (F) notifica dei propri numeri del nulla osta diplomatico permanente per i mezzi di trasporto (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 9);

- (G) notifica della lingua o delle lingue ufficiali che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione III, paragrafo 12);
- (H) notifica della propria quota attiva di ispezioni per il periodo di convalida di base (Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24);
- (I) notifica dell'entrata in servizio di nuovi tipi, modelli o versioni di armamento ed equipaggiamento convenzionale assoggettato al Trattato (Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezione IV, paragrafo 3);
- (J) notifica in caso di distruzione come conseguenza di un incidente, e prove documentali della distruzione come conseguenza di un incidente, di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato (Protocollo sulla Riduzione, Sezione IX, paragrafi 2 e 3).

II. CONFERME

1. Per quanto attiene all'Articolo VIII, paragrafo 7 del Trattato, gli Stati Parte confermano che, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto nel Trattato, i propri rispettivi obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovranno essere inferiori alla differenza fra le proprie rispettive dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma del Trattato, ed i loro rispettivi livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII. A tale riguardo, per gli Stati Parte che hanno confermato congiuntamente che, per loro, sono valide le dotazioni alla firma del Trattato, la somma dei loro obblighi di riduzione per ciascuna categoria non dovrà essere, con l'eccezione di quanto altrimenti disposto dal Trattato, inferiore alla differenza fra le dotazioni congiuntamente confermate e la somma dei propri livelli massimi valevoli per le dotazioni notificati ai sensi dell'Articolo VII.

2. Gli Stati Parte confermano il loro impegno, assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione alla Consistenza degli Effettivi datata 19 novembre 1990, di non aumentare, durante il periodo del negoziato cui fa riferimento l'Articolo XVIII del Trattato, la consistenza totale autorizzata in tempo di pace degli effettivi delle loro forze armate convenzionali, ai sensi del Mandato, nella zona di applicazione.
3. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'impegno assunto con la Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei Navali Basati a Terra, datata 19 novembre 1990.
4. Gli Stati Parte confermano la loro adesione all'accordo enunciato nella Dichiarazione del Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto del 18 ottobre 1991.

III: IMPEGNI

A) COSTI

Conformemente all'Articolo XVI, paragrafo 2(F) del Trattato, riferimento al paragrafo 11 del Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, il Gruppo Consultivo Congiunto riesaminerà la propria scala di distribuzione delle spese dopo l'entrata in vigore del Trattato alla luce di decisioni adottate in merito alla scala di distribuzione delle spese della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

B) ARTICOLO XII

1. Al fine di corrispondere agli interessi in materia di sicurezza di tutti gli Stati Parte alla luce delle nuove condizioni in Europa, gli Stati Parte cercheranno in via prioritaria di raggiungere un accordo, immediatamente dopo l'entrata in vigore del Trattato, sull'Articolo XII, paragrafo 1, del Trattato.

2. In tale contesto, gli Stati Parte coopereranno per rispettare gli obiettivi in materia di sicurezza dell'Articolo XII entro l'area di applicazione del Trattato. In particolare, nessuno Stato Parte aumenterà, entro l'area di applicazione, le sue dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria detenuti da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna al di sopra del quantitativo complessivo in dotazione a tali organizzazioni all'atto della firma del Trattato, come notificato ai sensi dello scambio di informazioni con validità 19 novembre 1990.

3. Nonostante l'impegno politico enunciato al paragrafo 2 di cui sopra, qualunque Stato Parte che deteneva un quantitativo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per svolgere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna sul suo territorio, come notificato con validità 19 novembre 1990, che fosse inferiore al 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o inferiore a cento di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria, essendo da considerare determinante il più elevato di tali due valori, avrà il diritto di aumentare le sue dotazioni di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria fino ad un quantitativo complessivo che non superi il 5 per cento dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento, come notificato ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, del Trattato, o fino ad un quantitativo complessivo non superiore a 100, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

360.

Helsinki, 10 luglio 1992

**Atto conclusivo del negoziato
sulla consistenza degli effettivi
delle forze armate convenzionali in Europa**

(Entrata in vigore: 10 luglio 1992)

Helsinki 10.7.1992

**ATTO CONCLUSIVO
DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI
DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA**

La Repubblica d'Armenia, la Repubblica d'Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, la Federazione Russa, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina e la Repubblica d'Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati partecipanti,

Richiamando gli obblighi assunti nel Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, d'ora in avanti denominato il Trattato CFE, e gli importanti risultati conseguiti con tale Trattato,

Conformemente all'obbligo, enunciato nell'Articolo XVIII del Trattato CFE, di proseguire i negoziati sulle forze armate convenzionali con lo stesso Mandato ed allo scopo di sviluppare il Trattato CFE e con l'obiettivo di concludere un accordo, non più tardi della Riunione di Helsinki del 1992 sui Seguiti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), su misure supplementari intese a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la stabilità in Europa,

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989, ed avendo condotto negoziati a Vienna,

Avendo deciso di limitare e, se del caso, ridurre, su base nazionale, la consistenza degli effettivi delle loro forze armate convenzionali entro l'area di applicazione,*

* L'area di applicazione delle misure adottate nel presente Atto è l'area di applicazione del Trattato CFE come definita nel paragrafo 1, comma (B) dell'Articolo II del Trattato CFE, tenendo conto dell'intesa specificata nel paragrafo 5 dell'Annesso A al Documento Finale della Conferenza Straordinaria degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 5 giugno 1992.

Guidati dagli obiettivi e dai fini della CSCE, nella cui cornice sono stati condotti tali negoziati,

Ausplicando una cooperazione più strutturata fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE su questioni relative alla sicurezza, nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza conformemente al loro impegno assunto nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e, di conseguenza, auspicando che sarà possibile per tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, nel contesto di tali nuovi negoziati, di aderire ad un regime comune basato sulle misure adottate nel presente Atto Conclusivo, d'ora in avanti denominato l'Atto,

Tenendo conto del principio di sufficienza, e richiamando l'impegno degli Stati partecipanti a mantenere solo le capacità militari che sono necessarie ad impedire la guerra ed a provvedere ad una difesa efficace, tenendo presente il rapporto fra capacità e dottrine militari,

Riconoscendo la libertà di ciascuno Stato partecipante di scegliere il proprio ordinamento di sicurezza,

Hanno adottato quanto segue:

SEZIONE I. AMBITO DELLE LIMITAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà, come specificato nella Sezione II del presente Atto, il suo personale basato a terra entro l'area di applicazione nelle seguenti categorie di forze armate convenzionali:

- (A) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE;
- (B) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonché le forze dell'aviazione militare da trasporto;
- (C) tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nei commi (A) e (B) del presente paragrafo;
- (D) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali;
- (E) tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio permanente in tutte le formazioni, unità ed altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia;

- (F) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati gittaponte, veicoli corazzati di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990;
- (G) tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le altre formazioni, unità ed altre organizzazioni che hanno in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE; e
- (H) tutto il personale della riserva che ha completato il servizio militare iniziale o l'addestramento iniziale e che viene richiamato o che si presenta volontariamente per servizio militare a tempo pieno o addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo superiore a 90 giorni.

2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 della presente Sezione, le seguenti categorie di personale non sono incluse nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente Atto:

- (A) il personale in servizio in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna;
- (B) il personale in transito da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima che si trovi nell'area di applicazione per non più di sette giorni; e
- (C) il personale in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite.

3. Se, dopo la data di entrata in vigore del presente Atto, verrà costituita entro l'area di applicazione qualsiasi formazione o unità che, per la sua struttura e i suoi armamenti, avrà capacità di combattimento terrestre al di fuori delle frontiere nazionali contro un nemico esterno, uno Stato partecipante potrà sollevare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto qualsiasi questione riguardante il personale in servizio in tali formazioni e unità. Il Gruppo Consultivo Congiunto considererà qualsiasi questione di tale natura in base a tutte le informazioni disponibili, incluse le informazioni fornite dagli Stati partecipanti interessati, in vista di determinare se i summenzionati criteri siano applicabili a tali formazioni e unità; se si riterrà che si applichino tali criteri, il personale in servizio in tali formazioni e unità verrà incluso nell'ambito delle limitazioni specificato nel presente Atto.

SEZIONE II. LIMITI NAZIONALI AL PERSONALE

1. Ciascuno Stato partecipante limiterà il proprio personale militare basato a terra entro l'area di applicazione nelle categorie delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto in modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato CFE e dopo di allora, il numero complessivo di tale personale non superi il numero che rappresenta il proprio limite nazionale al personale come specificato nel presente paragrafo:

Repubblica d'Armenia	
Repubblica d'Azerbaijan	
Repubblica di Belarus	100.000
Regno del Belgio	70.000
Repubblica di Bulgaria	104.000
Canada	10.660
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca	140.000
Regno di Danimarca	39.000
Repubblica Francese	325.000
Repubblica di Georgia	40.000
Repubblica Federale di Germania	345.000
Repubblica Ellenica	158.621
Repubblica d'Islanda	0
Repubblica Italiana	315.000
Repubblica di Kazakistan	0
Granducato di Lussemburgo	900
Repubblica di Moldova	
Regno di Norvegia	32.000
Regno dei Paesi Bassi	80.000
Repubblica di Polonia	234.000
Repubblica Portoghese	75.000
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	260.000
Romania	230.000
Federazione Russa	1.450.000
Regno di Spagna	300.000
Stati Uniti d'America	250.000
Repubblica di Turchia	530.000
Ucraina	450.000
Repubblica d'Ungheria	100.000

2. Ai fini della registrazione di varianti alle informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione, il Governo del Regno dei Paesi Bassi distribuirà a tutti gli Stati partecipanti una versione riveduta delle informazioni di cui a tale paragrafo.

3. Ciascuno Stato partecipante potrà rivedere il proprio limite nazionale al personale conformemente alle disposizioni della Sezione III del presente Atto.

SEZIONE III. PROCEDURE DI REVISIONE

1. Uno Stato partecipante potrà effettuare revisione in decremento del proprio limite nazionale al personale dando notifica del proprio limite riveduto a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica specificherà la data in cui detto limite riveduto entrerà in vigore.

2. Uno Stato partecipante che intenda effettuare una revisione in aumento del proprio limite nazionale al personale darà notifica di tale contemplata revisione a tutti gli altri Stati partecipanti. Tale notifica comprenderà una spiegazione dei motivi di siffatta revisione. Ogni Stato partecipante potrà sollevare qualsiasi questione in merito alla contemplata revisione. Il limite nazionale al personale riveduto entrerà in vigore 42 giorni dopo che ne sarà stata data notifica, a meno che uno Stato partecipante abbia sollevato un'obiezione a tale revisione, dando notifica della sua obiezione a tutti gli altri Stati partecipanti.

3. Se verrà sollevata un'obiezione, qualsiasi Stato partecipante potrà richiedere la convocazione di una conferenza straordinaria che esaminerà la contemplata revisione alla luce delle spiegazioni fornite e che cercherà di decidere un futuro limite nazionale al personale. La conferenza straordinaria avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che la stessa non decida diversamente, non durerà più di tre settimane.

SEZIONE IV. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti, conformemente alle disposizioni della presente Sezione, le seguenti informazioni riguardanti il proprio personale basato a terra nell'area di applicazione:

- (A) per quanto riguarda tutto il personale specificato nella Sezione I, paragrafo 1 del presente Atto, il numero complessivo;
- (B) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze terrestri, incluse le formazioni e le unità della difesa area subordinate a livello pari o inferiore al livello di distretto militare o equivalente, come specificato nella Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra

- organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (C) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, incluse le forze dell'aviazione a lungo raggio notificate ai sensi della Sezione I del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, nonché le forze dell'aviazione militare da trasporto, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione delle forze armate convenzionali fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (D) per quanto riguarda il personale militare in servizio permanente nelle forze della difesa aerea diverse da quelle specificate nei commi (B) e (C) del presente paragrafo, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e altra organizzazione fino al livello ordinativo immediatamente superiore al livello di divisione o equivalente (ossia, armata di difesa aerea o equivalente), specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni e organizzazioni;
- (E) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente presso tutti gli organi, i comandi e gli stati maggiori centrali, il numero complessivo;
- (F) per quanto riguarda tutto il personale militare delle forze armate convenzionali, escluso il personale di marina, in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni sotto controllo centrale, incluse quelle dei servizi di retrovia, il numero complessivo e il numero in ogni formazione, unità e altra organizzazione fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, specificando l'organizzazione di comando, la designazione, la subordinazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (G) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni e unità di marina basate a terra che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE o che hanno in dotazione gli aerei di marina da combattimento basati a terra cui si fa riferimento nella Dichiarazione degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa in relazione agli Aerei della

Marina Basati a Terra del 19 novembre 1990, il numero complessivo e il numero in ogni formazione e unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ciascuna di tali formazioni e unità;

- (H) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio permanente in tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali specificate nella Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni del Trattato CFE, il numero in ciascuna di tali formazioni, unità e organizzazioni fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente, nonché nelle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti), specificando la designazione e la normale sede del tempo di pace, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche per ognuna di tali formazioni, unità e organizzazioni;
- (I) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato o equivalente che hanno in dotazione carri armati, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri specializzati d'attacco nonché veicoli corazzati da combattimento di fanteria come specificato nell'Articolo XII del Trattato CFE, in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, il numero in ciascuna di tali formazioni e unità in ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti, specificando la designazione a livello nazionale di ciascuna di tali organizzazioni e l'ubicazione, inclusi il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito in cui sono detenuti tali armamenti ed equipaggiamenti;
- (J) per quanto riguarda tutto il personale in servizio in tutte le formazioni e unità in organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, escluse le forze di polizia civile non armate o dotate di armamento leggero e i servizi di protezione non armati o dotati di armamento leggero, il numero complessivo nonché il numero complessivo in ciascuna regione amministrativa o equivalente;
- (K) per quanto riguarda tutto il personale della riserva che ha completato il suo servizio militare iniziale o il suo addestramento iniziale e che è stato richiamato o che si è presentato volontariamente per il servizio militare o l'addestramento nelle forze armate convenzionali dopo il più recente scambio di informazioni fornite conformemente alla presente Sezione, il numero complessivo, specificando l'eventuale numero di coloro che sono stati richiamati o che si sono presentati volontariamente per servizio militare a tempo pieno o per addestramento nelle forze armate convenzionali per un periodo continuativo di più di 90 giorni;

- (L) per quanto riguarda tutto il personale militare in servizio alle dipendenze delle Nazioni Unite, il numero complessivo; e
- (M) per quanto riguarda tutto il personale militare, escluso il personale di marina, in servizio in tutte le altre formazioni, unità e altre organizzazioni delle forze armate convenzionali, il numero complessivo, specificando la designazione di tali formazioni, unità e organizzazioni.

2. Nel fornire informazioni sulla consistenza di effettivi in conformità alla presente Sezione, ciascuno Stato partecipante indicherà la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace, che si approssimerà al numero di effettivi in servizio entro l'area di applicazione in ciascuna delle formazioni, unità e altre organizzazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione.

3. Le disposizioni della presente Sezione non si applicheranno al personale in transito nell'area di applicazione in provenienza da una località al di fuori dell'area di applicazione e diretto a una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione. Il personale nelle categorie specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione che sia entrato nell'area di applicazione in transito sarà assoggettato alle disposizioni della presente Sezione qualora rimanga entro l'area di applicazione per un periodo superiore a sette giorni.

4. Ciascuno Stato partecipante sarà responsabile delle sue proprie informazioni; la ricezione di tali informazioni non implicherà la convalida né l'accettazione delle informazioni fornite.

5. Gli Stati partecipanti forniranno le informazioni specificate nella presente Sezione conformemente ai modelli e alle procedure da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto.

6. Prima della data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti le informazioni specificate nel paragrafo 1, commi (A), (D), (E) e da (G) a (M) della presente Sezione, nonché le informazioni sui numeri complessivi del personale nelle categorie specificate nei commi (B), (C) e (F) di tale paragrafo, in forma scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

- (A) non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del Trattato CFE, con informazioni valide alla data di entrata in vigore di tale Trattato; e
- (B) il 15 dicembre dell'anno in cui il Trattato CFE entrerà in vigore (a meno che l'entrata in vigore di tale Trattato non cada entro i 60 giorni precedenti il 15 di dicembre), e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con validità al primo di gennaio dell'anno successivo.

7. Con inizio alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, ciascuno Stato partecipante fornirà a tutti gli altri Stati partecipanti tutte le informazioni specificate nel paragrafo 1 della presente Sezione in forma

scritta, in una delle lingue ufficiali della CSCE, utilizzando canali diplomatici o altri canali ufficiali da loro designati, conformemente al seguente calendario:

- (A) alla data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, con informazioni valide a tale data; e
- (B) il 15 dicembre dell'anno in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto, e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con informazioni valide al primo di gennaio dell'anno successivo.

8. Gli Stati partecipanti, in occasione della prima rassegna del funzionamento del presente Atto conformemente al paragrafo 3 della Sezione VII del presente Atto, considereranno le questioni relative all'adeguatezza e all'efficacia della disaggregazione delle informazioni specificate nel paragrafo 1, commi (B), (C) e (F) della presente Sezione.

SEZIONE V. MISURE DI STABILIZZAZIONE

NOTIFICA DI INCREMENTI DELLA CONSISTENZA DI EFFETTIVI DELLE UNITA'

1. Ciascuno Stato partecipante darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti con almeno 42 giorni di anticipo di qualsiasi incremento permanente della consistenza di effettivi di qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni al livello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente conformemente alla Sezione IV del presente Atto quando tale incremento sia pari a 1.000 o più uomini al livello di brigata/reggimento, o a 500 o più uomini al livello di stormo/reggimento aereo, o livelli equivalenti.

NOTIFICA DEL RICHIAMO DI PERSONALE DELLA RISERVA

2. Qualsiasi Stato partecipante che intenda richiamare personale della riserva delle proprie forze armate convenzionali basate a terra entro l'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati partecipanti ogniqualvolta il totale complessivo del personale richiamato e trattenuto in servizio militare a tempo pieno supererà una soglia di 35.000 uomini.

3. Tale notifica sarà fornita con almeno 42 giorni di anticipo rispetto al superamento di tale soglia. A titolo di eccezione, nel caso di situazioni di emergenza allorché una notifica preventiva non sia attuabile, la notifica sarà fornita al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre la data in cui viene superata tale soglia.

4. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:

- (A) il numero totale del personale della riserva che verrà richiamato, specificando il numero di uomini che sarà richiamato per più di 90 giorni;
- (B) una descrizione generale dello scopo del richiamo;

- (C) le previste date di inizio e fine del periodo durante il quale sarà superata l'anzidetta soglia; e
- (D) la designazione e la sede di qualsiasi formazione in cui presteranno servizio più di 7.000 uomini al livello di divisione o equivalente o più di 9.000 uomini al livello di armata/corpo d'armata o equivalente del personale così richiamato.

RISUBORDINAZIONE DELLE UNITA'

5. Dopo il primo scambio di informazioni in conformità alla Sezione IV del presente Atto, uno Stato partecipante che intenda di risubordinare formazioni, unità o altre organizzazioni il cui personale è assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto a una formazione, unità o altra organizzazione il cui personale non sarebbe altrimenti assoggettato a limitazione darà notifica della prevista risubordinazione a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva.

6. Tale notifica includerà le seguenti informazioni:

- (A) la data in cui tale risubordinazione diverrà effettiva;
- (B) la subordinazione, la designazione e la normale sede del tempo di pace di ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva;
- (C) la consistenza degli effettivi autorizzati in tempo di pace per ogni formazione, unità e organizzazione che verrà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva; e
- (D) l'eventuale numero di carri armati, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e veicoli corazzati gittaponte come definiti nell'Articolo II del Trattato CFE in dotazione a ciascuna formazione, unità e organizzazione che sarà risubordinata, prima e dopo che tale risubordinazione diverrà effettiva.

7. Il personale in servizio in formazioni, unità o altre organizzazioni risubordinate dopo la data in cui entreranno in vigore i limiti nazionali al personale conformemente alla Sezione II del presente Atto rimarrà assoggettato a limitazione conformemente alla Sezione I del presente Atto fino alla data dello scambio di informazioni conformemente alla Sezione IV del presente Atto per un anno susseguente all'anno in cui tale risubordinazione diverrà effettiva, dopodichè si applicherà la procedura specificata nel paragrafo 8 della presente Sezione.

8. Quarantadue giorni prima della fine del periodo di un anno specificato nel paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni darà a tutti gli altri Stati partecipanti notifica della prevista esclusione. Su richiesta di un qualsiasi altro Stato partecipante, lo Stato partecipante che risubordina tali formazioni, unità o altre organizzazioni fornirà tutte le pertinenti informazioni a sostegno di tale esclusione.

SEZIONE VI. VERIFICA/VALUTAZIONE

1. Al fine di valutare l'osservanza dei limiti nazionali al personale e delle altre disposizioni del presente Atto, gli Stati partecipanti applicheranno la Sezione VII e la Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE e le altre pertinenti disposizioni di tale Trattato, unitamente alle disposizioni enunciate nella presente Sezione.
2. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto e dislocata in quel sito d'ispezione. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero di effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza. Inoltre, l'informativa preispettiva includerà informazioni sul numero di effettivi in servizio in qualsiasi altra formazione o unità fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonchè in unità autonome al livello di battaglione/gruppo di volo o equivalente nelle categorie specificate nel paragrafo 1, commi (B), (C) e (F) della Sezione IV del presente Atto, che sia dislocata in quel sito d'ispezione.
3. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, fornirà informazioni sul numero di effettivi in servizio in una qualsiasi formazione, unità o altra organizzazione notificata nel più recente scambio di informazioni, conformemente alla Sezione IV del presente Atto, dislocata in quel sito d'ispezione e le cui infrastrutture vengono ispezionate. Se il numero di tali effettivi differisce dal numero di effettivi notificato in tale più recente scambio di informazioni, al nucleo d'ispezione verrà fornita una spiegazione di tale differenza.
4. Nel corso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII o della Sezione VIII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE, gli ispettori potranno avere accesso, compatibilmente con le disposizioni di tale Protocollo, a tutte le infrastrutture assoggettate ad ispezione nel sito d'ispezione, incluse quelle usate da tutte le formazioni, unità e altre organizzazioni dislocate in quel sito di ispezione. Durante tali ispezioni, il nucleo di scorta, ove ne faccia richiesta il nucleo d'ispezione, specificherà se un particolare edificio del sito d'ispezione sia adibito ad alloggio della truppa o a mensa.
5. Gli ispettori includeranno nel rapporto d'ispezione redatto ai sensi della Sezione XII del Protocollo sulle Ispezioni del Trattato CFE le informazioni fornite al nucleo d'ispezione conformemente ai paragrafi 2 e 3 della presente Sezione in un modello da concordare in seno al Gruppo Consultivo Congiunto. Gli ispettori potranno anche includere in tale rapporto commenti scritti relativi alla valutazione della consistenza di effettivi.
6. La valutazione dell'osservanza delle disposizioni del presente Atto sarà ulteriormente facilitata mediante le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza che sono già state sviluppate e che potranno essere sviluppate nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia

e della sicurezza dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE. In tale contesto, gli Stati partecipanti sono pronti a cooperare per considerare modi e mezzi per perfezionare le disposizioni sulla valutazione specificate nel Documento di Vienna del 1992.

SEZIONE VII. MECCANISMI DI RIESAME

1. Gli Stati partecipanti riesamineranno l'applicazione del presente Atto conformemente alle procedure enunciate nella presente Sezione, utilizzando i pertinenti organi e canali nell'ambito del processo CSCE.

2. In particolare, qualsiasi Stato partecipante potrà in qualsiasi momento sollevare e chiarire questioni relative all'applicazione del presente Atto nell'ambito, come appropriato, del Gruppo Consultivo Congiunto. Gli Stati partecipanti considereranno nel contesto dei nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza, che saranno condotti dopo la Riunione di Helsinki sui Seguiti CSCE, il ruolo del Centro per la Prevenzione dei Conflitti a tale riguardo, ove appropriato.

3. Sei mesi dopo la data di entrata in vigore dei limiti nazionali al personale, conformemente alla Sezione II del presente Atto, e, dopo di allora, a scadenza di 5 anni, gli Stati partecipanti passeranno in rassegna il funzionamento del presente Atto.

4. Gli Stati partecipanti si riuniranno in una conferenza straordinaria qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato partecipante che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Atto. Tale richiesta sarà trasmessa a tutti gli altri Stati partecipanti e includerà una spiegazione delle circostanze eccezionali relative al presente Atto, quale ad esempio, un incremento del personale militare nelle categorie elencate nella Sezione I del presente Atto in una maniera o in una proporzione che lo Stato partecipante richiedente tale conferenza straordinaria ritenga pregiudizievole della sicurezza e della stabilità entro l'area di applicazione. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.

SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

1. Le misure adottate nel presente Atto sono politicamente vincolanti. In ragione di ciò, il presente Atto non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il presente Atto avrà effetto contemporaneamente all'entrata in vigore del Trattato CFE.

2. Il presente Atto avrà la stessa durata del Trattato CFE e potrà essere integrato, modificato o sostituito.

3. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi trasmetterà copie conformi del presente Atto, il cui originale è in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco, a tutti gli Stati partecipanti, e porterà il presente Atto all'attenzione del Segretariato della CSCE e del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In considerazione di quanto sopra, noi abbiamo apposto qui di seguito la nostra firma:

Fatto a Helsinki, addì dieci luglio millenovecentonovantadue, alla Riunione dei Capi di Stato o di Governo degli Stati Partecipanti.

361.

Roma, 30 settembre 1992

**Accordo di consolidamento
tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Camerun
(Club di Parigi, 23 gennaio 1992).
Con Allegati finanziari (1)**

(Entrata in vigore: 30 settembre 1992)

(1) Gli Allegati di natura tecnica non si pubblicano.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République du Cameroun et le Gouvernement de la République Italienne, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal signé à Paris le 23 Janvier 1992 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Cameroun, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

- a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Cameroun ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 31 Décembre 1988 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);
- b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1991 (Annexe B);
- c) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe b) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III paragraphe 1) i) de cet Accord (Annexe C);
- d) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, dues entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, résultant des prêts d'aide publique au développement relatifs aux conventions financières conclues entre MEDIOCREDITO CENTRALE et la République du Cameroun avant le 31 Décembre 1988 (Annexe D);
- e) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe d) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1991 (Annexe E);
- f) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe e) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III, paragraphe 1) ii) de cet Accord (Annexe F);

g) la consolidation des dettes, en intérêts, dues a la "SACE" entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun conclu le 26 Juillet 1991 en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe G);

h) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe g) de cet Article, en intérêts, echues et non réglées au 31 Décembre 1991, a l'exception des 15% d'intérêts non consolidés visés a la Section II, paragraphes 2A/ et 2B/ dudit Procès- Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe H);

i) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe h) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III, paragraphe 1) i) de cet Accord (Annexe I);

j) la consolidation des dettes, en intérêts, dues au MEDIOCRECITO CENTRALE entre le 1er Janvier 1992 et le 30 Septembre 1992 et non réglées, resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun conclu le 26 Juillet 1991 en application du Procès-Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe J);

k) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe j) de cet Article, en intérêts, echues et non réglées au 31 Décembre 1991, a l'exception des 15% d'intérêts non consolidés visés a la Section II, paragraphes 2A/ et 2B/ dudit Procès- Verbal du Club de Paris du 24 Mai 1989 (Annexe K);

l) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1991 sur les dettes dues selon le paragraphe k) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués a l'Article III paragraphe 1) ii) de cet Accord (Annexe L).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du present Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes a) et g) seront remboursées et transférées par la Caisse Autonome d'Amortissement, ci-apres dénommée "C.A.A.", agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 14 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 15 Novembre 2000 et le dernier le 15 Mai 2007.

2) Les dettes visees au precedent Article I, paragraphes b), c), h) et i) seront remboursées et transférées par la "C.A.A." a la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 16 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 15 Novembre 1998 et le dernier le 15 Mai 2006.

3) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe d), e), f), j), k) et l) seront remboursées et transférées par la "C.A.A." au MEDIOCREDITO CENTRALE dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, en 20 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 15 Novembre 2002 et le dernier le 15 Mai 2012.

4) Les 15% d'intérêts non consolidés visés au précédent Article I, paragraphe h) seront remboursés et transférés par la "C.A.A." à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, au plus tôt possible et non plus tard que le 30 Novembre 1992.

5) Les 15% d'intérêts non consolidés visés au précédent Article I paragraphe k) seront remboursés et transférés par la "C.A.A." au MEDIOCREDITO CENTRALE, dans les devises indiquées dans les conventions financières respectives, au plus tôt possible et non plus tard que le 30 Novembre 1992.

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a), b), d), e), g), h), j), et k) du précédent Article I et à partir du 1er Janvier 1992 en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes c), f), i) et l) du précédent Article I jusqu'au règlement total des dettes comme suit:

i) - pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphes 1), 2), et 4), au taux d'intérêt de 10,70% p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 10,60% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Francs Français sauf dans le cas où le contrat ou la convention aurait prévu un taux différent qui sera appliqué, le cas échéant, jusqu'à la date de l'indemnisation de la part de la SACE;

ii) - pour les dettes visées au précédent Article II, paragraphes 3) et 5), au taux d'intérêt de 1,50% p.a. pour ce qui concerne les dettes en ECU et de 2,25% p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA.

2) Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs comme suit:

i) - en versements semestriels (15 Mai - 15 Novembre) dont le premier échéant le 15 Novembre 1992 pour ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 1), 2) et 3) du précédent Article II;

ii) - à la même date de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 4) et 5) du précédent Article II.

ARTICLE IV

Le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage a rembourser et a transférer au plus tard le 31 Octobre 1992 les dettes non couvertes par le present Accord dues et non réglées à la date du present Accord a la "SACE" et au MEDIOCREDITO CENTRALE.

Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants aux mêmes taux indiqués au paragraphe 1) 1) du precedent Article III en ce qui concerne les dettes en ECU et en Francs Français et au taux de 17% p.a. en ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes dues a la SACE et aux taux indiqués au paragraphe 1) 1) du precedent Article III en ce qui concerne les dettes dues au MEDIOCREDITO CENTRALE.

ARTICLE V

En cas de retard sur tout paiement prévu au present Accord, le Gouvernement de la République du Cameroun par l'entremise de la "C.A.A." s'engage a rembourser et a transférer promptement des intérêts de retard calculés comme suit:

- pour les dettes dues a la SACE, aux taux d'intérêts indiqués au paragraphe 1) 1) du precedent Article III, augmentés de 1 point de pourcentage;
- pour les dettes dues au MEDIOCREDITO CENTRALE, au taux de 2,50% p.a.

ARTICLE VI

Le present Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les operations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées a l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En consequence, aucune des dispositions du present Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses desdits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE VII

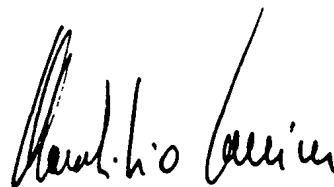
Le present Accord entrera en vigueur a la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait a Rome en
deux exemplaires originaux, en langue
française le 30 Septembre 1992



Pour le Gouvernement de la
République du Cameroun



Pour le Gouvernement de la
République Italienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
CAMERUN
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica del Camerun ed il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo verbale firmato a Parigi il 23 gennaio 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativi al consolidamento del debito del Camerun, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti in capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Camerun e che beneficino della sua garanzia nei confronti dell'Italia, 1 gennaio 1992/30 settembre 1992 e non pagati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un pagamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 dicembre 1988 e che beneficino di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991 (Annesso B);

c) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo b) di questo Articolo, calcolati al tasso d'interesse indicato all'Articolo III paragrafo 1) 1) del presente Accordo (Annesso C);

d) il consolidamento dei debiti, in capitale ed interessi contrattuali dovuti entro il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti da prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo relativi alle convenzioni finanziarie concluse tra il MEDIO CREDITO CENTRALE e la Repubblica del Camerun anteriormente al 31 dicembre 1988 (Annesso D);

e) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo d) di questo Articolo, in capitale ed interessi contrattuali scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991 (Annesso E);

f) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo e) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1) ii) del presente Accordo (Annesso F);

g) il consolidamento dei debiti, in interessi, dovuti alla "SACE" tra il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun concluso il 26 luglio 1991 in applicazione del Processo Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso G);

h) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo g) di questo Articolo, in interessi, scaduti e non pagati al 31 dicembre 1991, ad esclusione del 15% di interessi non consolidati di cui alla Sezione II, paragrafi 2A/ e 2B/ di detto Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso H);

i) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo h) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1)i) del presente Accordo (Annesso I);

j) il consolidamento dei debiti, in interessi, dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE tra il 1 gennaio 1992 ed il 30 settembre 1992 e non pagati, derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun concluso il 26 luglio 1991 in applicazione del Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso J);

k) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo j) di questo Articolo, in interessi, scaduti e e non pagati al 31 dicembre 1991, ad esclusione del 15% di interessi non consolidati di cui alla Sezione II, paragrafi 2A/ e 2B/ di detto Processo-Verbale del Club di Parigi del 24 maggio 1989 (Annesso K);

l) il consolidamento degli interessi di ritardato regolamento accumulati al 31 dicembre 1991 sui debiti dovuti secondo il paragrafo k) di questo Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III, paragrafo 1)ii) del presente Accordo (Annesso L).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Articolo II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e g) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica del Camerun qui di seguito denominata "C.A.A.", alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 14 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 2000 e l'ultima il 15 maggio 2007.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b), c) h) e i) saranno rimborsati e trasferiti dalla "C.A.A." alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 16 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 1998 e l'ultima il 15 maggio 2006.

3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo d), e), f), j), k) e l) saranno rimborsati e trasferiti dalla "C.A.A." al MEDIOCREDITO CENTRALE nelle valute indicate nelle rispettive convenzioni finanziarie, in 20 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 15 novembre 2002 e l'ultima il 15 maggio 2012.

4) Il 15% degli interessi non consolidati di cui al precedente Articolo I, paragrafo h), sarà rimborsato e trasferito dalla "C.A.A." alla SACE, nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, il prima possibile e non oltre il 30 novembre 1992.

5) Il 15% degli interessi non consolidati di cui al precedente Articolo I, paragrafo k) sarà rimborsato e trasferito dalla "C.A.A." al Mediocredito Centrale, nelle valute indicate nelle rispettive Convenzioni finanziarie, il prima possibile e non oltre il 30 novembre 1992.

Articolo III

1) Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato secondo i termini del presente Accordo, il Governo del Camerun per il tramite della "C.A.A." s'impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia gli interessi relativi ai debiti in oggetto a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati ai paragrafi a), b), d) e) g) h) j) e k) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1 gennaio 1992 per i debiti indicati ai paragrafi c), f), i) e l) del precedente Articolo I fino al pagamento totale dei debiti, come segue:

i)- per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 1), 2) e 4), al tasso d'interesse del 10.70% annuo

per i debiti in ECU e del 10,60% annuo per i debiti in Franchi Francesi salvo nel caso in cui il contratto o la convenzione prevedano un tasso diverso che sarà applicato, se del caso, fino alla data dell'indennizzo da parte della SACE;

ii) - per i debiti di cui al precedente Articolo II, paragrafi 3) e 5), al tasso d'interesse dell'1,50% annuo per i debiti in ECU e del 2,25% annuo per i debiti in dollari USA.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, come segue:

- in rate semestrali (15 maggio - 15 novembre) la prima delle quali con scadenza 15 novembre 1992 per quanto riguarda i debiti di cui ai paragrafi 1), 2). e 3) del precedente Articolo II;

- alla stessa data di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi 4) e 5) del precedente Articolo II.

Articolo IV

Il Governo della Repubblica del Camerun, per il tramite della "C.A.A." s'impegna a rimborsare ed a trasferire, al più tardi entro il 31 ottobre 1992, i debiti non previsti dal presente Accordo dovuti e non pagati alla data del presente Accordo alla "SACE" ed al "MEDIOCREDITO CENTRALE".

Gli interessi di ritardato regolamento su tali importi saranno percepiti agli stessi tassi indicati al paragrafo 1) i) del precedente Articolo III per i debiti in ECU ed in Franchi Francesi, ed al tasso del 17% annuo per i debiti in lire italiane dovuti alla SACE ed ai tassi indicati al paragrafo 1) ii) del precedente Articolo III per quanto concerne i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE.

Articolo V

In caso di ritardo su ogni pagamento previsto dal presente Accordo, il Governo della Repubblica del Camerun, per il tramite della "C.A.A." s'impegna a rimborsare ed a trasferire rapidamente gli interessi di ritardato regolamento calcolati come segue:

- per i debiti dovuti alla SACE, ai tassi d'interesse indicati al paragrafo 1) i) del precedente Articolo III, aumentati di un punto di percentuale;

- per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,50% annuo.

Articolo VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari originali,
in lingua francese,
il 30 settembre 1992

Per il Governo della
Repubblica del Camerun

Per il Governo della
Repubblica Italiana